

## XXI.

## TORNATA DEL 26 GENNAIO 1888

## Presidenza del Vicepresidente GHIGLIERI.

**Sommario.** — *Congedi — Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento dell'istruzione secondaria classica — Discussione ed approvazione degli articoli dal 4 all'8 —* — *Prendono parte alla discussione i senatori Cannizzaro, Pierantoni, Vallauri, Rossi G., Cantoni, il relatore ed il ministro della pubblica istruzione — Presentazione di un progetto di legge per modificazioni al testo unico della legge approvata il 13 maggio 1883 intese ad impedire la diffusione della fillossera.*

La seduta è aperta alle ore 3 e  $\frac{1}{4}$ .

È presente il ministro della pubblica istruzione. Più tardi interviene il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata di ieri che viene approvato.

PRESIDENTE. I senatori Villari e Migliorati domandano ciascuno un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

**Seguito della discussione del progetto di legge:**  
« **Ordinamento dell'istruzione secondaria classica** » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sull'« **Ordinamento dell'istruzione secondaria classica** ».

Siamo arrivati all'art. 4 del progetto ministeriale, che è il quinto del progetto dell'Ufficio centrale.

La parola spetta all'onor. senatore Cantoni.

Senatore CANTONI. Nella seduta di ieri io mi permisi di volgere preghiera all'Ufficio centrale che volesse tener ferma la sua prima proposta, quella cioè di sopprimere l'articolo 5, ma ora parmi invece che sia disposto a mantenerlo.

Dico parmi, perchè non ne sono sicuro, ma se ciò fosse, mi riserverei di parlare.

PRESIDENTE. Il senatore Tabarrini, relatore, ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale, in seguito agli accordi presi coll'onorevole signor ministro, avrebbe mantenuto l'articolo che ora viene in discussione; facendo tesoro però delle osservazioni fatte dai senatori Cavallini e Vitelleschi, ne avrebbe mutato la redazione. Ciò non soddisferà il senatore Cantoni, e perciò mi riservo di discutere nel merito, quando egli abbia espresso le sue idee.

Intanto, se il Senato me lo permette, darò lettura dell'articolo nella sua nuova dizione:

« Nelle città che sono sede di liceo potranno essere istituite scuole complementari femminili,

composte, generalmente, di tre classi, nelle quali si darà una conveniente cultura generale alle giovinette che abbiano finito il corso elementare superiore.

« Mediante accordi colle provincie e coi comuni, la scuola complementare femminile potrà essere istituita anche nei luoghi ove abbia sede un ginnasio e sia una popolazione riunita di almeno 15 mila abitanti.

« Le tasse scolastiche per le scuole complementari femminili saranno pari a quelle delle scuole tecniche.

« Gl'insegnamenti propri delle scuole complementari saranno determinati con regolamento, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Io faccio mio, per così dire, l'emendamento, dapprima proposto dall'Ufficio centrale; poichè sono tanto persuaso che le ragioni addotte dallo stesso Ufficio centrale per la sospensione di quest'articolo erano fondate, che credo opportuno d'insistere su questo concetto.

La prima ragione è quella che abbiamo veduto per lunga esperienza che...

*Voci.* Più forte, più forte, non si sente.

Senatore CANTONI... le grandi leggi organiche della pubblica istruzione, tanto quelle che riflettono l'istruzione superiore come quelle che riflettono l'istruzione secondaria, non hanno approdato, perchè suscitano tali e tante disparità di opinioni nella discussione dei vari articoli, per cui è ben difficile il concludere. E però è savio il parere, il quale è stato svolto nel principio della relazione dal nostro Ufficio centrale, quello cioè di sostituire alla gran legge organica dell'istruzione secondaria proposta dall'onor. ministro, una legge parziale, o, come suol dirsi, una *leggina*, la quale provveda a tre argomenti di maggiore interesse, sui quali si era specialmente fermato l'Ufficio centrale; quello cioè di ripartire convenientemente gli aggravî per le scuole secondarie fra Comune, Provincia e Governo; quello di dare un ordinamento uniforme alle scuole secondarie dello Stato; e infine quello di migliorare la condizione degli insegnanti.

Ora, se noi aggiungiamo, come qui accade,

nell'art. 5 un nuovo argomento, quale è quello delle scuole complementari femminili, alle quali, come dissi ieri, io pure amerei che si provvedesse, noi ci mettiamo in impegni che probabilmente non so se qui, ma molto facilmente nella Camera dei deputati susciteranno delle difficoltà.

D'altronde va ricordato che l'Ufficio centrale aveva opportunamente avvertito come lo stesso signor ministro sia persuaso, che le attuali scuole normali femminili devono essere migliorate e riformate.

Sarà perciò allorquando verrà presentata questa riforma il momento più opportuno per coordinare con esse le scuole complementari; imperocchè quelle hanno uno scopo didattico, mentre le complementari hanno uno scopo di istruzione e di educazione.

Ora, queste considerazioni stanno ancora ferme; e pareva a me molto opportuna la mia raccomandazione, già esposta ieri all'onor. ministro, di provvedere quanto prima potrà a presentare un apposito disegno di legge, il quale, separatamente, provvedesse a migliorare le scuole normali, e ad ordinare quelle complementari.

Era una sosta che io proponeva, ma che mi augurava di breve durata, tanto più se il Senato appoggerà la soppressione dell'art. 5; poichè credo che avrà ridotta la legge in quei confini cui l'aveva messa l'Ufficio centrale, e potrà non solo qui, ma anche alla Camera elettiva, ottenere una buona maggioranza.

Ed ecco perchè io insisto, pregando il signor ministro a voler provvedere alle scuole femminili, sia magistrali o normali, sia complete, con un separato disegno di legge.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Della istruzione femminile, non ordinata finora nel paese, dove ne è più e dove meno di quello che io domando.

L'onor. senatore Cantoni ha ripetuto oggi le ragioni che, secondo lui, lo consigliano a mantenere quella tal soppressione dell'art. 5; onde io resto molto obbligato all'Ufficio centrale ed agli altri senatori i quali l'accettano.

Osserviamo le ragioni dell'onor. Cantoni: e prego lui medesimo, che delle cose dell'istru-

zione e delle difficoltà che sono in essa s'intende, a considerare il suo discorso.

Egli esorta il Senato a mantenere la soppressione di questo articolo per questa prima ragione, che non bastando le leggi grandi sulla istruzione pubblica, qualunque ramo esse riguardino, si ricorre alle leggi.

Onor. senatore Cantoni; io qui domando una cosa la quale non ha che vedere con le leggi a cui ella accennava; nè ho io a temere, nè deve temere l'onor. Cantoni che questa questione ingarbugli la presente nostra discussione.

Io credo che siamo arrivati a tal punto di essa che ciascuno dei senatori può con cognizione di causa accettare o respingere. Quanto si poteva dire qui della educazione femminile si è detto, e nessuno ha parlato contro di essa. Qualcuno potè ingannarsi allargando i termini della domanda mia e della concessione dell'Ufficio centrale, e quindi venireci a discorrere della missione della donna, degli uffici che essa può compiere, della concorrenza che nelle professioni e nelle arti ella possa fare all'uomo; ma noi di tutto ciò non trattiamo per niente.

Son grato all'onorevole senatore Cantoni della cura che lo preme di quanto possa avvenire nell'altro ramo del Parlamento. Ma sebbene non sia usanza in un ramo del Parlamento di presagire quello che farà l'altro, posso dire che tutti i vari disegni da me presentati furono in parte modificati o cambiati; quindi bruciato com'io fui dall'acqua calda, non voglio davvero passare ora per pauroso della fredda. Sarà anche alla Camera acqua calda, ed anche là io difenderò, come in Senato, questo articolo, se il Senato accetterà l'emendamento che il senatore Vitelleschi concordò con me e con la Commissione.

Io intendo ciò che voglia dire la logica delle leggi; ma permetterà il Senato che a me, non uomo di legge, sia lecito manifestare un dubbio che non sorse spontaneo nell'animo mio, ma imparai dall'esperienza.

I Governi parlamentari non vanno più famosi per fare leggi strettamente coordinate, logiche, severamente intese ad un determinato principio, per una ragione che ho udita dal banco della Commissione e che tutti sentiamo.

Nelle assemblee si combatte sempre.

Molte volte i due rami del Parlamento si combattono a vicenda e tutti e due spesso combat-

tono il potere esecutivo; ma perchè ogni battaglia deve finire, si finisce poi con quegli articoli di transazione i quali sono accettati dall'una parte e dall'altra, mirando unicamente all'obbiettivo che Camera, Senato e Ministero si sono proposti. Ma lo si consegue forse?

E quando ciò avviene, non si fanno poi troppe discussioni e divagazioni sopra articoli, le quali per avventura si allontanano dall'obbiettivo principale?

Ed io ciò ho detto all'Ufficio centrale. Questo aveva soppresso l'art. 5, nell'intento di tener chiari e determinati i concetti della legge. E va bene. Ma io credo, e crede pure l'onorevole senatore Cantoni, che il fine della riforma, in materia legislativa scolastica, non si ottenga facilmente, e per la difficoltà di trovare armonia di pensieri, anche in coloro che vogliono il medesimo, e per altre difficoltà che possono pure sorgere all'attuazione di una legge nuova quando essa è troppo determinata. Quando però vi trovate dinanzi una questione molto semplice e non nuova, perchè l'articolo controverso intende a regolare una condizione di cose già esistente, il fatto è ben diverso.

Difatti il Governo ha l'obbligo, per una circolare del 1869, di sussidiare queste scuole e le sussidia più o meno secondo può. Ora si tratta di riconoscerle. Inoltre l'ho detto ieri e lo ripeto, esistono già scuole femminili tecniche. Una scuola di tal fatta esiste da anni a Firenze, e si tratta ora col Ministero per convertirla in governativa.

Dunque, qui il potere esecutivo si trova in felici condizioni. Dico « felici » perchè le riforme che si portano innanzi al Parlamento, in tanto sono degne d'essere considerate e approvate, in quanto non sono chiamate a formare i costumi e le pratiche, ma dai costumi e dalle pratiche nascono.

Ora, noi rispondiamo a cotesto che è nel paese.

L'onor. senatore Griffini ieri chiamò il Senato a considerare la cosa sotto un diverso aspetto.

Io non ho sospetti: il Governo non deve vivere di sospetti, di pregiudizi, di paure. Dove trova educazione non rispondente ai grandi intenti della nazione, al progresso della civiltà, chiude.

Finchè esso invece lascia sussistere un isti-

tuto, deve credere che questo non sia contrario al fine proprio di ogni ben ordinato educatorio nazionale.

Ma vi è un'altra questione. Noi abbiamo una grande quantità d'istituti e di educatori femminili. Il paese è ricco in questo genere di scuole; ed io vedo fra noi il senatore Cannizzaro che potrebbe parlare dei collegi di Sicilia i quali se non arrecano il molto bene che dovrebbero non è certo per difetto di studi o di volontà.

L'onor. relatore può dire della Toscana. Io esaminai nel 1866 quanto concerne siffatti istituti in Toscana, ed ho veduto quanto desiderio sia colà di far bene.

Vedo nel Veneto, nel Piemonte e dappertutto di questi istituti, i quali non dico si debbano rifare da cima a fondo tumultuariamente, ma bene si conviene riordinarli in modo non violento. Violenza non è parola che debba entrare nell'istruzione pubblica. Non si fa violenza all'intelletto, al cuore; e perciò tutte le prescrizioni le quali sortissero unicamente dalla potenza, cadrebbero invano, perchè l'educazione è cosa dell'animo e l'animo fortunatamente non patisce tirannia di sorta.

Ora se voi date al Governo di rafforzare con un articolo di legge uno stato prodottosi quasi all'infuori del Governo, rispondendo insieme alla vera tendenza del momento, voi gettate le guide dove tutti hanno la buona volontà di corrispondere, ed entro le quali, a mio avviso, il Governo di un popolo civile si può e si deve muovere.

L'onorevole senatore Cantoni faceva ancora un'altra osservazione. Egli ha detto che anche l'Ufficio centrale ha giudicato che cotesta questione si possa congiungere coll'altra delle scuole normali, le quali è utile, è necessario che si riformino per meglio rispondere al proprio fine.

Anche qui prego l'onorevole senatore Cantoni ed il Senato ad avvertire che queste sono le scuole normali fatte dalla legge esistente; la quale suppose una educazione ed un'istruzione che non c'erano. E siamo andati innanzi così parecchio tempo, finchè un ministro non credette necessaria, e l'ottenne qui con una legge di transazione, l'istituzione delle scuole magistrali.

Ma neanche per siffatte scuole magistrali si ri-

sponde al bisogno di avere insegnanti quali abbiamo il dovere e il diritto di pretendere.

Quindi che cosa si dovette fare? Senza legge, senza nulla, si formarono corsi preparatori con due maestri.

Io ho accresciuto il numero di questi insegnanti, ma tutto ciò è chiaro che ha mestieri di essere regolato ancora. Quindi è necessario cotesto art. 5; perchè mentre la scuola normale è istituita per legge, tuttociò che si riferisce all'avviamento alla detta scuola è fuori della legge e dei regolamenti. Ora, se il pensiero del Senato dà autorità di costituire queste scuole complementari, evidentemente gitta fondamento più solido dell'esistente, sul quale si potrà molto e sicuramente edificare.

E se, o signori, a voi paresse alquanto estranea al principale obbietto del disegno di legge questa prescrizione che s'include, a così dire, nelle altre prescrizioni, io debbo farvi anzitutto avvertire come sarebbe molto più estranea la provvisione per una scuola di coltura generale in una legge che tratta delle scuole normali. Di queste sono principale obbietto la pedagogia e il metodo: mentre la scuola complementare, intesa alla coltura generale, non deve entrare in ciò che concerne una professione speciale.

Secondariamente è da considerare che la presente legge, fra i tre punti a cui mira, ne ha uno che si riferisce al miglioramento della condizione degli insegnanti, e domanda perciò qualche sacrificio allo Stato, ai comuni ed alle provincie.

Or bene, se voi domandate al professore, la cui condizione è migliorata, che vi dia quella quantità di ore che la legge Casati o questa legge stessa domanda (perchè non mi pare si possa far questione sull'aumento di un'ora), non fate se non legittimare la spesa; questo corso, questo aumento della spesa occorre essenzialmente ancora a dimostrare che voi potete servirvi del tempo....

Ora l'onor. Cantoni m'insegna che in un ordinamento di studi è impossibile misurare la fatica, poichè questa non è uguale per tutti. Onde nascono certi inconvenienti. I professori di filosofia, ad esempio, insegnano soltanto sei o sette ore la settimana, ma non per colpa loro. Tuttavia sono sempre gli ultimi ad essere promossi e patiscono così una vera ingiustizia.

Ma come si potrebbe fare altrimenti, quando si hanno i professori di lettere che insegnano, per obbligo, dodici o quindici ore la settimana, cioè più del doppio che non diano quelli di filosofia e di storia naturale? Evidentemente si è tentato di riconoscere la maggior fatica dei primi e quindi meglio ricompensarli.

Prego dunque il senatore Cantoni ad abbandonare la sua proposta.

Egli, che fu al Ministero e sulla cattedra, ha certamente dovuto riflettere, come noi, sui difetti dei nostri ordinamenti.

Ma come ricordava l'onor. senatore, giacché è tanto difficile il far passare qualche buon provvedimento, presentandosi una occasione come questa di soddisfare ai bisogni del paese, mi pare poco prudente pel legislatore il lasciarla passare.

Quindi insisto nel raccomandare al Senato che voglia acconsentire al pari del suo Ufficio centrale, accettando perciò l'emendamento proposto dal senatore Vitelleschi.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Io son lieto di aver offerta l'occasione all'onor. ministro di chiarire i suoi intendimenti a questo riguardo, e mi auguro che siano in gran parte dissipati quei dubbi che prima erano sorti anche nella mente dei componenti l'Ufficio centrale, come in gran parte si son dissipati per me.

Quindi io ritiro la proposta di sopprimere tutto l'articolo, e mi accontento che vi restino ancora comprese le scuole femminili complementari, escluse però le scuole superiori.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Avendo l'onor. Cantoni ritirata la sua proposta non ho più nulla da dire.

PRESIDENTE. Non essendovi più alcuno che domandi la parola farò leggere l'articolo di cui si è discusso.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

#### CAPO IV.

##### Scuole complementari femminili.

#### Art. 4.

Nelle città che sono sede di licei potranno essere istituite scuole complementari femminili

composte, generalmente, di tre classi, nelle quali si darà una conveniente cultura generale alle giovinette che hanno finito il corso elementare superiore.

Mediante accordi colle provincie e coi comuni la scuola complementare femminile potrà essere istituita anche nei luoghi ove abbia sede un ginnasio e siavi una popolazione riunita di almeno 15 mila abitanti.

Le tasse scolastiche per le scuole complementari femminili saranno pari a quelle delle scuole tecniche.

Gli insegnamenti propri delle scuole complementari femminili saranno determinati con regolamento, sentito il Consiglio superiore della istruzione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo così combinato.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(Approvato).

Viene ora il capo V, che secondo il progetto dell'Ufficio centrale era il capo quarto.

#### Presidi e insegnanti.

#### Art. 5.

La direzione disciplinare e didattica del liceo spetta al preside; la direzione economica ed amministrativa ad un Consiglio composto del preside e di due delegati, uno dal Consiglio provinciale, l'altro dal Consiglio comunale.

Il preside è scelto fra coloro che per autorità morale e per esperienza nel governo della gioventù e nell'insegnamento sono riputati più idonei. A lui, nei licei poco numerosi, può essere affidato un insegnamento.

I gradi nella carriera dei presidi e dei professori sono tre: d'incaricato, di reggente e di titolare.

Nel grado di titolare si percorrono cinque classi, secondo la tabella *F* unita alla presente legge.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Questo comma sarebbe stato modificato in conseguenza della

modificazione fatta nella tabella degli stipendi, ed ora direbbe così :

« Nel grado di titolare si percorrono quattro classi per il liceo e tre per il ginnasio, secondo la tabella *E* annessa alla presente legge ».

« Ai posti vacanti nell'ultima classe possono essere promossi, con grado di titolari, i reggenti dopo un triennio almeno d'insegnamento ».

Rimane il resto come nell'art. 5.

PRESIDENTE. Si rilegge adunque questa parte dell'art. 5 colle modificazioni proposte dall'Ufficio centrale.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge :

#### Art. 5.

Nel grado di titolare si percorrono quattro classi per il liceo, tre per il ginnasio, secondo la tabella *E* annessa alla presente legge.

Ai posti vacanti nell'ultima classe possono esser promossi, con grado di titolari, i reggenti dopo un triennio almeno d'insegnamento.

La promozione dei presidi e dei professori titolari da una classe all'altra non potrà ottenersi se non dopo tre anni almeno di servizio nella classe precedente.

Le promozioni si faranno un terzo per merito e due terzi per anzianità di lodevole servizio, secondo le norme, da stabilirsi con regolamento.

Alle due prime classi non potranno essere promossi nè i presidi, nè gl'insegnanti che non abbiano titolo di abilitazione per insegnare nel liceo superiore, salvo che alla pubblicazione di questa legge non avessero già conseguito il grado di preside o professore di 1<sup>a</sup> o di 2<sup>a</sup> classe.

I presidi di 1<sup>a</sup> classe non potranno conseguire più di due aumenti sessennali, salvo le eccezioni da determinarsi con regolamento e sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Ai laureati, che all'estero ed all'interno abbiano per uno o più anni atteso con profitto accertato a studi di perfezionamento, il tempo sarà tenuto buono nel computo degli anni di servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 5 come è stato emendato.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Se non m'inganno, nella tabella che qui sarebbe citata, è detto in una nota che le classi prime e seconde si applicano agli insegnanti dei licei, e la terza, quarta e quinta si applicano agli insegnanti dei ginnasi.

Ora mi pare che ciò non sia in accordo con quanto si è detto ora.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Fu fatto in quella tabella, non fu fatto sull'articolo in seguito ad ultimo accordo tra l'Ufficio centrale ed il ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'articolo.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Prima che l'articolo sia posto ai voti, mi permetto di far osservare che al comma 4° invece di « licei superiori », deve dire « licei » solamente.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 5 come è stato modificato. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi. (Approvato).

In quest'articolo vi è un richiamo ad una tabella e questa in parte è stata cambiata e concordata dall'Ufficio centrale coll'onorevole ministro. Se s'intende che debba essere votata ora, prego l'Ufficio centrale a volerla trasmettere alla Presidenza.

Il senatore *segretario*, CENCELLI legge :

#### TABELLA E.

Stipendi del personale addetto al Ginnasio, al Liceo ed alla Scuola complementare femminile

*Professori titolari del Ginnasio.*

1<sup>a</sup> classe L. 2800 - 2<sup>a</sup>, 2400 - 3<sup>a</sup>, 2000.

*Professori titolari del Liceo.*

1<sup>a</sup> classe L. 3600 - 2<sup>a</sup>, 3200 - 3<sup>a</sup>, 2800 - 4<sup>a</sup>, 2400

*Presidi del Ginnasio.*

1<sup>a</sup> classe L. 3600 - 2<sup>a</sup>, 3200 - 3<sup>a</sup>, 2800.

*Presidi del Liceo.*

1<sup>a</sup> classe L. 4400 - 2<sup>a</sup>, 4000 - 3<sup>a</sup>, 3600 - 4<sup>a</sup>, 3200.

*Stipendio delle Direttrici delle Scuole complementari femminili.*

1<sup>a</sup> classe L. 2600 - 2<sup>a</sup>, 2300.

*Professori titolari delle Scuole complementari femminili.*

1<sup>a</sup> classe L. 2800 - 2<sup>a</sup>, 2400 - 3<sup>a</sup>, 2000.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Il seguito di questa nuova tabella riguardante gli stipendi del personale inferiore, sta alla tabella *F* del progetto ministeriale, e comincia dal punto: « Professori, reggenti, ecc. ».

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Professori reggenti (classe unica) L. 1800.

Professori incaricati (classe unica) L. 1400.

Maestra pei lavori donneschi (classe unica) L. 1000.

Maestra per la ginnastica (classe unica) L. 600.

Custode-inserviente (donna, con alloggio) L. 600 e 500.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questa tabella, così concordata.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Le note che sono apposte alla tabella ministeriale possono unirsi con quella che l'Ufficio centrale, d'accordo con l'onorevole ministro, ha approvate e di cui si è dato lettura.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'approvazione di questa tabella.

Chi l'approva è pregato alzarsi.

(Approvato).

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale domanderà facoltà al Senato di riordinare gli

articoli perchè il tutto sia in perfetta corrispondenza, ciò che sarebbe difficile fare nella discussione.

PRESIDENTE. Si procede alla lettura dell'art. 6.

## Art. 6.

A capo della scuola complementare femminile è una direttrice, scelta fra coloro che per autorità morale e per esperienza nell'insegnamento sono riputate più idonee. Può esserle affidato un insegnamento.

Anche le direttrici, i professori e le insegnanti delle scuole complementari femminili sono distribuiti in classi secondo la tabella *E*. Le loro promozioni sono regolate secondo le norme dell'articolo 5.

(Approvato).

## Art. 7.

Il numero, il grado e gli stipendi del personale addetto ai licei, ai ginnasi e alle scuole complementari femminili sono determinati dalle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E* annesse a questa legge. Le classi sono personali.

I presidi e gli insegnanti hanno diritto agli aumenti sessennali in caso di mancati avanzamenti, secondo le norme stabilite per gli impiegati delle altre Amministrazioni dello Stato, salvo quanto è disposto per i presidi nel precedente art. 5.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Vallauri, il quale avrebbe proposto un emendamento a questo articolo.

Senatore VALLAURI. Ho chiesto di parlare su questo articolo per segnalare al Senato un lamentato, che già da parecchi anni è sorto in Italia per le troppe materie d'insegnamento, prescritte alle scuole del ginnasio.

Questa sovrabbondanza di materie accessorie, impedisce agli alunni lo studio delle tre materie principali, che sono la lingua italiana, la latina, la greca, e fa sì, che i giovani escano dal ginnasio senza la necessaria preparazione per attendere poi allo studio delle tre letterature classiche nelle scuole liceali.

Per rimediare a questo inconveniente, io propongo un emendamento a questo articolo. L'e-

mendamento riguarda la tabella C dove è determinato il numero dei professori ginnasiali; propongo cioè che sia soppresso nel ginnasio l'insegnamento delle scienze naturali e dell'igiene...

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

Senatore VALLAURI... e che si cancelli questo comma della tabella C:

« Il professore (titolare, reggente od incaricato) per gli elementi di scienze naturali ed igiene ».

Con questo emendamento resta nel ginnasio l'insegnamento delle tre lingue predette, resta l'insegnamento della storia, della geografia, della matematica; e, ridotte le materie dell'insegnamento ginnasiale a questo numero, si agevola agli scolari lo studio delle materie principali e soprattutto vien tolta una delle maggiori cause della decadenza delle scuole secondarie, che già da lungo tempo si lamenta dagli intelligenti.

Conchiudo queste poche parole col notare, che il mio emendamento consuona colle opinioni del grande pedagogista romano, il quale scriveva: *Mihi inter virtutes grammatici habetur aliqua nescire.*

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. L'argomento toccato dall'onorevole preopinante è di grande importanza per l'ordinamento della istruzione secondaria. Il senatore Vallauri vorrebbe l'eliminazione dal ginnasio di quello insegnamento che impropriamente è stato detto scienze naturali ed igiene, e che andava espresso invece col suo nome vero di storia naturale o, meglio ancora, elementi di storia naturale. Io vorrei soppressa quell'appiccatura dell'igiene alla storia naturale, perchè le nozioni di storia naturale sono in tutti gli insegnamenti delle scuole classiche di tutti i paesi, e sono state introdotte come un sussidio indispensabile allo sviluppo dell'intelligenza nelle prime età dei giovani. Ma più che questione di materia, io farei questione di metodo col quale questa materia della storia naturale è insegnata.

L'insegnamento della storia naturale nei ginnasi ha lo scopo di educare lo spirito del giovane all'osservazione delle cose che lo circondano, ed è una necessità per lo sviluppo del

pensiero. Io molte volte ebbi su quest'argomento a corrispondere con l'onor. ministro e potrei portare molti esempi di ciò che si fa nelle scuole estere. Esistono dei libri che hanno discusso lungamente questa questione dell'insegnamento della storia naturale nel primo periodo degli studi secondari. Io credo che, fatto come conviene al suo fine, questo insegnamento viene in aiuto allo insegnamento filologico propriamente detto, inquantochè, insegnando ad osservare e a descrivere con precisione gli oggetti naturali, venite in certo modo ad insegnare a parlare esattamente.

Questo insegnamento, fatto a dovere, vale a dire nell'intento d'abituare i giovinetti ad osservare e descrivere, accompagnato, come si usa principalmente nella Svizzera, nella Germania ed altrove, dal disegno fatto a mano libera, è giovevolissimo pei giovinetti che frequentano il ginnasio.

Poco fa io aveva nelle mani un libro del Decandolle, nel quale sono raccolti i dati dimostranti l'influenza che questo insegnamento, introdotto nelle scuole secondarie, ha avuto sulla maniera di scrivere dell'allievo. Egli porta l'esempio di parecchi scrittori di letteratura e di giurisprudenza, i quali confessano dovere a questa causa la chiarezza, l'ordine e la precisione con cui essi descrivono tanto i fenomeni fisici, quanto i morali.

Se poi l'onor. mio amico mi dice che ora questo insegnamento non è fatto nel modo da me indicato, potrei anche essere d'accordo con lui. Se si va ai giovinetti ad insegnare la storia naturale in un modo diverso, vale a dire sviluppando, per esempio, loro certe teorie sullo sviluppo delle specie e sopra elevato argomento, prima che abbiano raccolto i fatti, capisco che la cosa può essere fuori di luogo, perchè invece di sollevare lo spirito, lo affatica, e consuma una parte di quelle forze vive del pensiero che deve essere dedicata a studi seri.

Per queste ragioni raccomanderei all'onorevole ministro, come già più volte ho fatto, che questi professori di storia naturale nei ginnasi fossero scelti di preferenza tra coloro che sapessero dare all'insegnamento l'indirizzo che ho indicato e che è raccomandato dai pedagogisti.

Noi abbiamo alcuni professori di storia naturale nei ginnasi, i quali se loro si presenta

anche una delle specie, vegetale o animale più comune, non sanno descriverla e riconoscerla; perciò fanno male a proposito e con espressioni vaghe e gonfie un poco della così detta filosofia naturale presa dai libri.

Quindi è d'uopo raccomandare la formazione di una scuola normale speciale e di un vivaio per questo insegnamento, affinché i futuri maestri si educino a saper essi soprattutto osservare, disegnare e descrivere gli oggetti naturali.

Noi abbiamo moltissimi professori di scuole secondarie incapaci di disegnare l'immagine di una foglia o lo schizzo di un animale. Ebbene costoro sono fuori di posto.

Io quindi propongo, che in luogo di sopprimere l'insegnamento di elementi di botanica e zoologia, cosa contraria a quanto i pedagogisti moderni hanno sostenuto ed è stato dall'esperienza dei risultati confermato, sia fatto come conviene, ed allora in luogo di turbare l'insegnamento letterario, lo aiuterà e lo compirà.

Riguardo a quella coda d'igiene attaccata alla storia naturale, ritengo essere superflua.

Alcuni precetti d'igiene possono essere dati quando l'occasione si presenta anche nei ginnasi, ma ciò non vuol dire fare un insegnamento metodico d'igiene. Questo titolo dell'insegnamento nei ginnasi è stato preso dalle scuole normali, ove alcune ordinate nozioni e precetti di igiene giovano al maestro che deve praticare cure fisiche per gli alunni: ma nel primo periodo delle scuole secondarie classiche la storia naturale non si deve dare per applicarla all'igiene.

Io credo che l'aver notato l'igiene come cosa da insegnarsi insieme alle scienze naturali, ha contribuito a dare un falso indirizzo ai programmi.

I medici si sono forse perciò creduti i più adatti insegnanti di scienze naturali, alcuni dei quali saranno naturalisti sul serio; ma in maggioranza sono buoni soltanto ad esporre un po' d'anatomia e fisiologia, ma non avviare i giovanetti nell'osservare e descrivere esattamente piante ed animali, e nel riconoscerle e classificarle.

Per tali ragioni, io vorrei che nella tabella, in luogo di *insegnanti di scienze naturali e di*

*igiene*, fosse scritto *insegnanti di elementi di storia naturale*.

Vorrei inoltre che fosse raccomandato al ministro che dia a questo insegnamento l'indirizzo da me indicato, che del resto è raccomandato in tutti i trattati di pedagogia moderna, intorno alla istruzione secondaria.

Farò inoltre osservare all'onorevole mio amico che la storia naturale fatta a questo modo, in luogo di affaticare, solleva lo spirito dei giovani dei ginnasi ed inoltre scarica un poco il programma dei licei.

Le nozioni descrittive di storia naturale che i giovani hanno ricevuto nei ginnasi, preparano ed agevolano le considerazioni a cui debbono essere poi avviati nei licei. Ivi sarebbero davvero schiacciati dalla massa di insegnamenti nuovi se dovessero la prima volta ricevere i primi elementi di botanica e zoologia.

Perciò ripeto ancora una volta:

Il passaggio di una parte delle scienze naturali nei ginnasi è di aiuto agli studi del sapere scrivere e del saper parlare, e nello stesso tempo è una preparazione conveniente per alleviare quegli insegnamenti positivi che devono essere fatti nei licei.

Mi riassumo col dire....

Senatore VALLAURI. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO.... che si sopprima la parola *igiene* perchè non è un insegnamento adatto alle scuole secondarie, e che in luogo di *scienze naturali* si dica *storia naturale*; e che si raccomandi all'onor. ministro, raccomandazione che egli rammenterà avergli io fatta molte volte, che procuri di fare un vivaio ove si allevino con cure speciali gli insegnanti, in modo da dare all'insegnamento questo indirizzo che ho accennato e credo efficace.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Vallauri.

Senatore VALLAURI. Io sono così profondamente persuaso, che il mio emendamento riuscirebbe utile alle scuole secondarie, che anche dopo le cortesi e savie osservazioni del senatore Cannizzaro non posso recedere dalla mia proposta; tanto più, che l'onor. collega nota, che bene spesso l'insegnamento delle scienze naturali non si fa dai professori nel modo conveniente all'età degli scolari, e conforme all'orario, fissato per le scuole giuniasiali.

Dirò di più, che la esperienza, fatta in que-

sti ultimi anni, in cui già s'insegnavano le scienze naturali nel ginnasio, ha confermato quello che io diceva poc'anzi dell'inconveniente che ne deriva, di togliere cioè il tempo necessario per lo studio delle materie principali.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ieri l'onor. relatore del progetto di legge mi rispose che io avevo avuto torto di chiedere quali sarebbero state le materie da insegnarsi nelle scuole femminili, perchè dovevo leggere le tabelle.

È un sistema nuovo codesto introdotto da qualche tempo nei disegni di legge. Prima invece si fissavano le materie; e le tabelle del personale seguivano le materie da insegnarsi.

Qual'è la ragione giuridica di questo nuovissimo sistema?

Se sono bene informato, la ragione è questa che dirò. Se avrò errato, avrò sempre osservata la Costituzione, che comanda che le leggi siano discusse articolo per articolo, per dare luogo o al lavoro di emendamento od alla remozione de' dubbi che sorgono nell'animo dei legislatori, dubbi che se hanno un'importanza grave possono condurre persino al rigetto della legge. Parlerò calmissimo, chè anzi intendo fare una dichiarazione che avrà il suo valore per l'avvenire.

Io posso dire col poeta che la Parca non ha filato ancora per me il decimo lustro della vita; sono ancora forte e nessuno può pretendere che usi una parola fiacca, anemica, fredda che la natura non mi sa ancora dare. Pur troppo *il tempo che va d'intorno colle force*, mi condurrà all'ora in cui non avrà più gagliardie di forze questo corpo, ch'è l'astuccio dell'anima, e sarà logoro. Dirò col Prati: *Dio mi salvi dal dì della lode*, ch'è quello della morte.

Ho così parlato, perchè voglio che si comprenda bene dai colleghi che io non sorpasso i limiti della potestà legislativa che mi compete, che reputo lettera morta il regolamento, là dove indica il fatto personale. Io non provo, nè raccolgo provocazioni; ma non desisto nel forte sentire il mio pensiero.

Dico delle tabelle: uomini che fanno moltissimo di amministrazione, mi hanno detto che questo sistema di sostituire la indicazione della persona allo istituto della cattedra, o in altri termini, il canonico al beneficio, è preferito,

perchè essendosi fatte talune leggi utili ad assicurare una graduale soddisfazione alle severe necessità della vita, ossia, dato i sessenni, le promozioni, ecc., la pensione ai professori, determinando insegnamenti per sola adozione di tabelle, sorgerà una distinzione sottilissima innanzi la Corte dei conti, per la quale, chi è nominato professore secondo le tabelle, non avrà diritto stabile d'ufficio, nè diritto a promozione od a conseguire la pensione.

Il Senato, per la sua composizione, aduna molte categorie di ufficiali dello Stato. Seggono qui persone, come giustamente diceva ieri l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, esperitissime nelle cose di amministrazione: mi chiariscano questo dubbio e mi sappiano dire se chi vota questa legge che sostituisce alla determinazione della cattedra il personale degli insegnamenti, porrà la nuova schiera d'insegnanti nel diritto comune vigente.

È questo un obbietto importantissimo. Già altra volta dissi che nella Camera elettiva il ceto degli insegnanti di secondo grado non ha rappresentanti; che qui in Senato i professori non hanno categorie, potendo essere senatore il professore accademico, e che una grande corrispondenza di amorosi sensi stringe gli ordini vari di cittadini e d'insegnanti. Chi non sa pesse obbedire alla voce del cuore e dell'egualianza sociale, dovrebbe pensare: senza la buona scuola media non è possibile l'insegnamento universitario. Perciò mi do pensiero delle classi insegnanti. Risponda adunque il ministro.

Detto ciò, passo ad un altro argomento. Questa legge, che ordina nuove scuole, è una legge fatta col sistema della cambiale a lunga scadenza, perchè diventerà esecutiva tra parecchi anni.

Nella corretta azione costituzionale la legge è obbligatoria per tutti per l'atto della pubblicazione. Quando non si vogliono osservare le regole ordinarie per cui dopo il comando del legislatore si passa all'esecuzione - si aggiunge un articolo che assegna un termine brevissimo.

La data stabilita con la presente legge è di cinque anni.

Questo termine impegna troppo la vita politica di un paese. Siamo prossimi alla fine del secolo, che cominciò colla macchina di Jacquard, e si chiude colla macchina Singer, che comin-

ciò con i tentativi di Montgolfier e collo scetticismo di Napoleone contro il vapore, e che si chiuderà col taglio dell'istmo di Panama.

Se noi non siamo buoni a far leggi che diano immediati vantaggi al paese, pensi bene il Senato prima di votarla, che questa legge esprime la mente di un ministro, che sa quello che propone, ed ha convinzione di poterlo eseguire; ma che io dubito possa sedere ancora per un lustro al governo della istruzione pubblica.

Sono lieto che uomini autorevoli come il Vallauri ed il Cannizzaro abbiano risollevato quello che è il maggiore argomento che deve comprendere questa legge. Si voglia o no, quando si vota un sistema di insegnamenti da essere imposto e comandato alla gioventù dell'uno o dell'altro sesso, si deve ricercare la forza comune degli ingegni del paese, ed a questa proporzionare il manifesto di istruzione, affinché l'eccessiva coltura non opprime, ma accresca la energia naturale.

In questo caso di applicazione, accettando la verità affermata da uno scienziato specialista che la storia naturale è utilissima, perchè un altro popolo ha dimostrato che la insegna al fine di educare i giovani ad osservare e descrivere, nasce l'altro quesito: se dando preferenza a cotesta materia, non si impedirà un altro insegnamento o più importante, o più necessario, o più utile.

Io ieri non fui fortunato citando il Villari, che avvertì come l'indirizzo germanico o scientifico straniero era stato falsato in Italia; oggi sono lieto che l'illustre collega ed amico, il Cannizzaro, si sia permesso di dire che nella Svizzera la storia naturale è stata insegnata allo scopo ora detto: ma che in Italia si è dato un falso indirizzo allo insegnamento, perchè mancava il personale, e per questa mancanza si presero e si prendono i medici, e quindi non si raccolgono frutti, perchè il personale non è idoneo. Se questo lo dice il Cannizzaro, chi lo può mettere in dubbio? chi maggiore di lui, in quest'aula, su questa speciale materia? Ma l'onor. Cannizzaro mi permetterà che io aggiunga un'altra verità, che un naturalista come lui che ha viaggiato, che ha veduto, non potrà negare.

La Svizzera è una società politica composta dei frammenti di tre nazionalità: l'italica, la francese e la germanica; è paese agreste ed

alpino, e vive ancora nel particolarismo della vita cantonale.

La Svizzera, federazione di piccoli cantoni da poco avviata ad essere federazione di Stati, e che sino al trattato di Westfalia non era stata neppure riconosciuta nel consorzio delle genti, per vivere sicura della forza assorbente delle razze e delle monarchie militari si dichiarò Stato neutrale: è un popolo che ha una storia locale e tradizioni molto modeste, che non ha il tesoro degli studi storico-giuridici e letterari che fanno la potenza e la gloria della civiltà italiana. Perciò quella democrazia cantonale vive obbedendo ad una grande legge, che è quella del lavoro, che trae la determinazione dalla natura del suolo.

Colà, tra mezzo alle grandi foreste ed ai laghi, sopra le grandi cime di Alpi, l'insegnamento della natura è una necessità suprema dell'essere.

La vita locale vi dice quanto di utile ritragga il povero operaio svizzero dallo studio della geologia, della flora delle Alpi. Le scuole cercano con la storia naturale di determinare uno speciale gusto artistico industriale a costruire tutti quei piccoli oggetti che formano una industria speciale del paese.

Perchè quel paese ha risoluto una grossa questione con avere una scuola dall'indirizzo speciale, ch'è quello di fare apprendere al popolo le scienze naturali, potentemente applicate alle loro industrie e ai loro bisogni, si deve dire: imitate la Svizzera.

Certamente un fanciullo svizzero deve conoscere la configurazione delle Alpi, la natura dei minerali, degli alberi e dei fiori alpini; ma l'italiano il quale percorre la nuda ed arida zona delle Puglie e della Basilicata, l'italiano che compra il legname dallo straniero, che vantaggio potrebbe ritrarre dall'osservare quello che non cade sotto i suoi sensi, e che non gli reca utilità?

Creda quindi l'onorevole Cannizzaro che fu erroneo l'indirizzo dato al nostro manifesto di studi.

Coloro che lo composero vollero fare come l'ape che va cogliendo di fiore in fiore il succo: da ogni paese si volle recare un singolare insegnamento e si fusero tutti insieme, per nulla ottenere. Ieri io dissi in qual modo io comprenda la utilità della storia naturale: intendo che dall'asilo dell'infanzia alle prime scuole elementari

si faccia osservare la legge della psicologia che vuole che la mente del fanciullo segua l'ordine di evoluzione naturale che dalla osservazione e dalla vita dei sensi s'ergera a quella dello spirito, e sullo esempio delle nuove scuole straniere raccomandai lo studio elementare dei minerali, della struttura del corpo, delle sue funzioni.

Perciò io dissi che non capisco la educazione nazionale che rimane prona all'antica tradizione dei metodi della coltura classica che ci dette i *Frugoniani*, e la fanciullaggine dell'*Arcadia*, non più consona alla erudizione del secolo nostro. Il Senato non deve opporsi alla convenienza di ripristinare nella scuola il primo precetto *nosce te ipsum*: il fanciullo deve studiare la nomenclatura del corpo umano e le sue funzioni, e perciò non si può dire: si sopprima assolutamente la storia naturale; e conviene il riordinamento degli studi obbligatori.

E come? l'onor. Cannizzaro affermò che non sia necessaria l'igiene in un paese dove la pellagra, la malaria e la continuità dei morbi sono effetto precipuo di un grande esquilibrio tra i tesori naturali del nostro paese e l'ignoranza e la miseria delle plebi?

Conchiudo adunque col dire che farà bene chi darà il voto contrario a questa legge, e che cercherò di esercitare il diritto dell'iniziativa parlamentare, presentando un disegno di quelle riforme, che stimo indispensabili per risolvere la questione del *sopraccarico intellettuale*, che non si è voluta esaminare.

Qui mi contenterò, se l'onor. ministro della pubblica istruzione e gli uomini tecnici, ai quali sin dal primo dire mi rivolsi, mi sapranno dire se col sistema delle tabelle il diritto comune sarà osservato, e se i nuovi professori troveranno il trattamento che tutti quanti gli altri insegnanti hanno per le leggi del paese.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *relatore*. L'Ufficio centrale, per quanto riguarda la cognizione dell'organismo degli insegnamenti nelle scuole complementari femminili, rimandò l'onorevole preopinante alla tabella annessa alla legge. Egli censura questo metodo.

L'Ufficio centrale ha lasciato stare le tabelle degli insegnamenti come erano per due ra-

gioni: la prima perchè da un pezzo in qua nelle leggi le tabelle del personale contengono anche le materie dell'insegnamento, uso questo non antico, ma che venne introdotto da parecchio tempo.

La seconda ragione è perchè le tabelle annesse a questa legge rappresentano precisamente lo stato attuale degli insegnamenti nelle diverse scuole, ed al quale non si volle fare variazione. Perciò non avevo io altra risposta a dare all'onor. Pierantoni se non quella di dirgli: consulti le tabelle.

In quanto al giudizio su questo sistema, io mi avvicinerei all'opinione del preopinante, e crederei più logico l'altro sistema di porre il numero e la natura degli insegnamenti nel testo della legge e lasciare le tabelle unicamente per determinare il numero del personale. E ciò perchè io credo che con tale sistema lo stesso ministro sarebbe più libero di congiungere insieme in una stessa persona più e diversi insegnamenti, cosa che io credo di grande vantaggio all'istruzione e di molta economia.

Di grande vantaggio all'istruzione, perchè un maestro che insegna più materie è più facile che dia la giusta misura a ciascuna materia e non ci siano così eccessi nei programmi d'insegnamento.

Di molta economia, perchè si può diminuire il numero degli insegnanti. E questo era il sistema antico per cui pochi maestri insegnavano presso a poco le materie che si insegnano oggi da molti.

Con questa economia si potrebbe trovare un margine per migliorare la sorte degli insegnanti; perchè, avendone un minor numero, si potrebbero pagare d'avvantaggio.

Detto questo, io lascio al signor ministro di rispondere alle altre questioni sollevate dall'onorevole preopinante, alle quali l'Ufficio centrale non potrebbe che rimanere estraneo.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Veramente l'onor. senatore Pierantoni, accennando i motivi per i quali in qualche paese la storia naturale acquista importanza nello insegnamento, ha soggiunto che dagli insegnamenti indicati nelle tabelle potevano sorgere questioni fra la Corte dei conti ed il profes-

sore, al tempo in che questi dovesse esercitare il proprio diritto alla pensione.

L'onor. relatore dell'Ufficio centrale espresse il suo pensiero sulle tabelle, e potrei dire che quel pensiero è il mio. La legge ha il suo fine ben determinato; la tabella quindi non serve se non a chiarir meglio ciò che è.

L'onor. senatore Pierantoni ha dato una definizione nuova di questa legge, dicendola « una legge a cambiale ». Io non m'intendo di diritto commerciale; ma evidentemente veggo abbisognare un certo tempo per l'attuazione della legge; tempo peraltro che non sarà di cinque anni, ma soltanto di quattro.

Il fatto per altro non è nuovo. Ricordo leggi d'istruzione che assegnavano un determinato tempo per essere interamente attuate; ne ricordo altre, e non d'istruzione, le quali stabiliscono il medesimo.

Se fosse possibile il far tutto in una volta, sarebbe invero assai desiderabile; ma il Senato sente certamente che bisogna dar tempo anche ai comuni ed alle provincie.

Le questioni si complicano allorchè enti diversi sono chiamati a concorrere nella spesa per l'istruzione. Questo è stato il principale motivo del termine domandato.

Veniamo ora alla obbiezione affacciata dall'onorevole senatore Vallauri, il quale non si è arreso alle ragioni esposte dall'onor. senatore Cannizzaro.

Io dubito di poterne portare delle più efficaci, essendo egli l'uomo conosciuto per competentissimo, e trovandosi per giunta d'accordo con l'onorevole senatore Pierantoni, il quale vorrebbe la soppressione della storia naturale e dell'igiene.

Riconosco la verità del detto latino: *Mihi inter virtutes grammatici habebitur aliqua nescire*; ma si assicuri, onorevole Vallauri, che quando il grammatico saprà quella storia naturale che insegnamo noi, avrà pur sempre la virtù non solo di *nescire aliqua*, ma di *nescire plura*.

Quindi non turbiamoci di questa citazione. Vediamo invece che cosa sia questo insegnamento degli elementi di storia naturale.

Ho qui il regolamento. Sa quanto tempo si dà a tale insegnamento nel ginnasio? Quattro ore. Nel liceo francese un po' più.

— *Domanda anche il grammatico non conosce l'ortografia?*

In Germania ed in Russia molto di più; ma non è qui la questione.

Nel ginnasio a che cosa rispondono le quattro ore?

E qui mi permetta l'onor. senatore Cannizzaro di ripetere che l'insegnamento secondario non ha fine diretto e professionale assoluto, e tanto meno quando si guardi ai gradi minori di esso insegnamento. Suo obbietto precipuo è di svolgere le varie facoltà latenti.

Ora, l'onor. senatore Vallauri sa bene che certe facoltà si svolgono e si perfezionano con lo studio della storia naturale, ma non egualmente con il latino, nè col greco. Dirò di più: io sono sicuro che se una cosa l'onor. senatore Vallauri riprova, è che nei primi anni, in qualche scuola, lo studio del latino e del greco si faccia in modo da esercitare proprio le facoltà intellettive del giovane, anzichè seguire il metodo pratico e naturale, secondo il quale si aspetta che il giovane siasi addomesticato un po' col vocabolario, latino o greco ch'esso sia, e soltanto negli anni ulteriori si mette più addentro nello studio di quelle lingue e di quelle letterature.

Quindi vuol essere richiamato il giovanetto, i sensi del quale sono naturalmente vivacissimi, a studiare quelle cose, le quali come ben notava l'oratore preopinante, debbonsi pure trovare nell'educazione dell'infanzia.

Questo mondo delle cose non deve rimanergli straniero; se ne deve far vedere alcuna parte; ma quanto si vede di esso, diceva giustamente l'onor. senatore Cannizzaro, riesce bene soltanto ad intervalli.

Ormai è accettato dappertutto di alternare gli esercizi, perchè è verità vecchia che le facoltà della mente si riposano esercitandole alternamente. Quando si domanda tutto ad una sola, essa si stanca più presto e opera dannosamente sopra le altre.

Di più è vero quanto afferma l'onor. Cannizzaro, non trattarsi qui se non di elementi, ma di elementi che metton radice.

Certe cognizioni anche apprese, a così dire, di fuga, ritornano alla mente, allorchè ci accade di fermarci sopra un determinato argomento. E ne do un esempio.

Nei bambini prevale la memoria, tanto che si riesce a far loro apprendere, senza nessuna fatica, più cose.

Ma per quanto sieno piccole le nozioni impartite, a mano a mano si maturano, e riescono loro di grande giovamento quando essi arrivano al ginnasio o al liceo.

Il grande precetto pedagogico di passare dal noto all'ignoto trova conferma nel fatto che la mente vede e conosce meglio le cose delle quali abbia avuto qualche notizia, che non le assolutamente nuove.

Quindi io credo che le osservazioni dell'onorevole senatore Cannizzaro possano essere utilmente accettate dal Senato, mentre dovrebbero persuadere l'antico mio professore ad augurare che si studii e si apprenda il latino come si studiava e si sapeva ai tempi suoi.

Vuolsi che lo scadere di questo studio fra noi derivi dai soverchi esercizi mentali del giovane studente di ginnasio. Io ciò non credo. Credo invece mal vezzo di noi italiani il pronunziare giudizi troppo severi; onde anco in materia d'istruzione si vede tutto in nero.

Ammetto che uno stato di decadenza nel pubblico insegnamento sia stato, perchè le riforme non approdano tosto, nè sempre interamente; e ciò tanto più per noi che ci siamo trovati scarsi di mezzi e di persone, siccome accennava or ora lo stesso onorevole senatore Cannizzaro parlando dei buoni professori di storia naturale.

Io sono lontanissimo dall'elogiare; ma credo volga ora per gli studi nostri un periodo di miglioramento. Credo quindi che convenga proprio il secondarlo, e non impaurirci se i frutti che ora caviamo dall'insegnamento, ancora non rispondano interamente al desiderio.

Non v'è da spaventarsene, ripeto, e prove a conforto non mancano. Da due anni, ad esempio, e in questo specialmente, le Giunte che giudicano specialmente i concorrenti ai posti di perfezionamento, vollero fare al ministro testimonianza d'aver trovato giovani molto ben preparati, e tali da dover dubitare se gli stessi giudici, al loro tempo, avessero potuto far altrettanto. Se adunque questi uomini dotti e rispettabili vennero spontanei al ministro, il quale non raccomanda mai l'indulgenza ne' giudizi, per fare così bella testimonianza di que' giovani, segno è che essi constatarono un vero miglioramento negli studi.

Ma tornando all'argomento, osservo che questo insegnamento della storia naturale non

prende in tutto più di quattro ore del corso ginnasiale. Onde si vede, onorevole senatore Vallauri, essere ciò troppo poco per arrecare i pessimi effetti a cui ella accennava; e doversi invece tenere per fermo che sarebbe danno non lieve il togliere siffatto insegnamento, che già da parecchi anni fa parte dei programmi scolastici.

Ed ora una parola sola all'onorevole senatore Cannizzaro, a proposito di quanto egli ha detto degli effetti che può avere questo insegnamento.

Io dirò che per parte mia cercai con acconce istruzioni di richiamare i professori della storia naturale entro i veri confini in cui debbono tenersi insegnando.

Comprendo come le circolari non bastino a gran pezza a migliorare le istituzioni scolastiche. Se così non fosse, ogni Stato sarebbe felicissimo. Tuttavia giova sempre insistere sull'argomento, intorno al quale l'accordo delle idee fra il senatore Cannizzaro e l'Amministrazione dell'istruzione pubblica è perfetto.

Evidentemente si vuole che questo insegnamento risponda al fine per il quale fu preordinato, e in grazia del quale io stimo proprio necessario che si debba mantenere.

Ho un'ultima osservazione a fare, ed è che qui non dobbiamo trattare di tale insegnamento. Questa legge ha altri obbietti: perequazione, miglioramento di stipendi, estensione della legge Casati. Ond'è che anco per siffatta considerazione io vorrei pregare l'onorevole Vallauri a ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Vallauri insiste nel suo emendamento?

Senatore VALLAURI. Rivolgo ancora questa preghiera all'onorevole ministro e all'Ufficio centrale: se non si vuole sopprimere affatto l'insegnamento delle scienze naturali nel ginnasio, si proponga agli scolari questo studio, come facoltativo, non si imponga come obbligatorio.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Noi non facciamo, l'ha ben detto l'onorevole signor ministro, che conservare intatto lo stato attuale. Abbiamo voluto evitare qualunque proposta di mutamento, e quindi credo fuori di luogo di rispondere alla domanda, alla proposta dell'onorevole Vallauri di escludere lo studio della storia naturale dalle materie obbligatorie, poichè, se dovessi trattare

questo argomento, dovrei dimostrare quanto alla completa educazione intellettuale concorrono gli studi di storia naturale fatti secondo i precetti della pedagogia.

Mi pare adunque che, una volta che abbiamo convenuto di lasciare la legge nei limiti nei quali fu concepita, val quanto dire nella parte solamente amministrativa, evitando ogni discussione sull'ordine e la natura delle materie, sia perfettamente inopportuno proporre mutamenti di sorta a questo riguardo.

Debbo poi cogliere questa occasione per certificare da mia parte, per quanto io conosca, gli sforzi che ha fatto l'attuale Ministero per ricondurre questo insegnamento di storia naturale nel vero suo indirizzo, e come siansi già ottenuti alcuni buoni risultati in questa direzione.

Io credo che se l'egregio senatore Vallauri visitasse alcuni ginnasi, ove sono professori giovani, troverebbe che essi hanno perfettamente capito lo scopo ed il metodo dell'insegnamento della storia naturale nelle scuole secondarie, e troverebbe che questo insegnamento invece d'isterilire lo spirito dei giovani e nuocere allo studio letterario, non fa che aiutarlo ed arricchirlo di alcune nozioni positive, comunicandogli lo spirito di osservazione che giova anche nell'arte d'esporre e di scrivere, poichè, gran parte di tale arte sta nel bene descrivere, il che suppone l'abitudine di bene osservare.

Io quindi non mi dilungo per difendere la storia naturale, poichè non si tratta d'introdurla, ma di evitare ogni mutamento nel posto che da più anni ha nel programma delle scuole secondarie.

Senatore VALLAURI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VALLAURI. Io non insisto nel mio emendamento, sperando che il signor ministro farà quello che ha proposto il senatore Cannizzaro, cioè impedirà che si insegni nel modo in cui non si dovrebbe insegnare la storia naturale.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, si darà lettura delle tabelle richiamate dall'articolo in discussione e le porrò ai voti.

Il senatore segretario, CENCELLI legge:

#### TABELLA A.

##### Personale occorrente al Liceo ed al Ginnasio uniti.

- 1 Preside.
- 8 Professori (titolari o reggenti) per la lingua e lettere italiane, latine, greche, per la filosofia.
- 2 Professori (titolari o reggenti) per la geografia e per la storia.
- 2 Professori (titolari o reggenti) per la fisica e chimica e per la storia naturale ed igiene.
- 1 Professore (titolare o reggente) per la matematica.
- 1 Professore (incaricato) per l'aritmetica.
- 1 Professore (incaricato) per gli insegnamenti facoltativi (1).
- 1 Istruttore per la ginnastica ed esercizi militari.
- 1 Macchinista.
- 1 Bidello-custode
- 1 o più inservienti.

#### TABELLA B.

##### Personale del Liceo separato dal Ginnasio.

- 1 Preside.
- 4 Professori (titolari o reggenti) per la lingua e lettere italiane, latine, greche, per la filosofia.
- 1 Professore (titolare o reggente) per la storia e geografia.
- 2 Professori (titolari o reggenti) per la fisica e chimica e per la storia naturale ed igiene.
- 1 Professore (titolare o reggente) per la matematica.
- 1 Istruttore per la ginnastica ed esercizi militari.
- 1 Macchinista.
- 1 Bidello-custode
- 1 Inserviente.

(1) Quando il Liceo diventasse misto, questo incaricato non sarà per gli insegnamenti facoltativi in genere (art. 2 del progetto di legge), ma pel disegno, materia obbligatoria nell'istruzione tecnica.

## TABELLA C.

## Personale del Ginnasio.

- 1 Preside.  
5 Professori (titolari o reggenti) per la lingua italiana, latina e greca.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Qui occorre fare una correzione: invece di dire quattro professori, dicasi cinque, perchè l'attuale condizione di cose porta cinque professori titolari o reggenti per la lingua italiana.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

- 5 Professori (titolari o reggenti) per la lingua italiana, latina e greca.  
1 Professore (titolare o reggente) per la geografia e per la storia.  
1 Professore (titolare, reggente od incaricato) per la matematica.  
1 Professore (titolare, reggente od incaricato) per gli elementi di scienze naturali ed igiene.  
1 Professore (incaricato) per gl' insegnamenti facoltativi.  
1 Istruttore per la ginnastica ed esercizi militari.  
1 Bidello-custode-inserviente.

(1) Quando il Liceo diventasse misto, questo incaricato non sarà per gl'insegnamenti facoltativi in genere (art. 2 del progetto di legge), ma pel disegno, materia obbligatoria nell'istruzione tecnica.

PRESIDENTE. Siccome la tabella D è stata soppressa, si darà lettura della successiva E che diventa tabella D.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

## TABELLA D.

Personale  
della Scuola complementare femminile (1).

- 1 Direttrice (2).  
2 Professori (titolari o reggenti) per la lingua italiana, geografia e storia (3).  
1 Professore (titolare o reggente od incaricato) per la matematica e computisteria, ove non sia possibile l'opera di professori addetti al Liceo completo.  
1 Maestra pei lavori donneschi (potranno essere eventualmente adoperate altre maestre di lavori secondo particolari bisogni).  
1 Maestra per la ginnastica.  
Gli altri insegnamenti saranno commessi alla Direttrice o ad incaricati, che potranno essere anche insegnanti nel Liceo.  
1 Custode-inserviente (donna).

(1) La disciplina qui indicata, come pure quella accennata nella dichiarazione fatta a illustrazione di questa tabella, dopo lo schema d'orario (*Alleg. 6*), si devono ritenere solo come probabili (art. 8 del progetto di legge).

(2) Qualora in mancanza della direttrice l'incarico della direzione sia affidato ad uno degli insegnanti, questi sarà coadiuvato da una maestra assistente.

(3) Si potrà all'atto pratico anche far senza di uno di questi due professori, adoperando invece un semplice incaricato.

## TABELLA E — STIPENDI.

QUALIFICA	Stipendi ordinati secondo le classi.					Annotazioni
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
<b>a) Stipendi del personale addetto al Liceo, al Ginnasio ed alla Scuola complementare femminile.</b>						
Presidi di Liceo . . . . .	4400	4000	3600	3200	»	
Professori titolari del Liceo . . . . .	3600	3200	2800	2400	»	
Professori titolari del Ginnasio (1) . . . . .	2800	2400	2000	»	»	
Professori reggenti (classe unica) . . . . .	»	»	»	»	1800	
Professori incaricati (classe unica) . . . . .	»	»	»	»	1400	
Istruttori per la ginnastica { nel Liceo completo (classe unica). . . . .	»	»	»	»	1000	
	»	»	»	»	600	
Macchinisti . . . . .	»	»	950	800	700	
Bidello-custode nel Liceo completo (con alloggio) . . . . .	»	»	950	800	700	
Inserviente nel Liceo completo. . . . .	»	»	850	700	600	
Bidello-custode-inserviente nel Liceo separato (con alloggio) . . . . .	»	»	850	700	600	
Presidi del Ginnasio . . . . .	3600	3200	2800	»	»	
Professori titolari del Ginnasio e delle Scuole complementari femminili	2800	2400	2000	»	»	
<b>b) Stipendi del personale addetto alle Scuole complementari femminili.</b>						
Direttrice . . . . .	2600	2300	»	»	»	
Maestra pei lavori donneschi (classe unica) . . . . .	»	»	»	»	1000	
Maestra per la ginnastica (classe unica) . . . . .	»	»	»	»	600	
Custode-inserviente (donna, con alloggio) . . . . .	»	»	»	600	500	

(1) Agli insegnanti titolari, reggenti e incaricati delle Scuole complementari femminili si applicano gli stipendi degli insegnanti dei Ginnasi.

PRESIDENTE. Ora pongo in votazione l'art. 7 colle tabelle rispettive, di cui si è data già lettura.

(Approvato).

Art. 8.

Il massimo delle ore settimanali d'insegnamento è di 21 per gli insegnanti del ginnasio e

della scuola complementare femminile, di 16 per gl'insegnanti del liceo. Essi sono tenuti ad insegnare per questo numero di ore così nell' istituto pel quale sono nominati, come in altri istituti governativi.

Qualora sia loro assegnato un maggior numero di ore, hanno diritto ad una remunerazione, da determinarsi con regolamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sopra questo articolo di legge.

La parola è all'onor. senatore Cantoni.

Senatore CANTONI. Io vorrei pregare l'Ufficio centrale a voler considerare se per riguardo al numero delle ore di lezione sia il caso di includere una differenza riguardo ai professori dei licei che trattano la fisica e la storia naturale, per le quali materie, oltrechè all'insegnamento cattedratico, devono provvedere alla preparazione delle prove sperimentali o dei dati di osservazione.

Imperocchè non può un professore, per esempio, di fisica dedicare intieramente le 15 ore, ripartite in più istituti per le lezioni, se altrettante almeno non ne dà per la preparazione necessaria alle dimostrazioni nelle scuole; e allora il compito suo diventa ben più grave.

Qualche cosa di analogo è a dirsi per quanto riguarda i professori di storia naturale, i quali devono attendere alle loro lezioni non solo, ma anche a fare dei disegni illustrativi, a conservare ed ordinare le collezioni, e a raccogliere esemplari di minerali, di vegetali od altro; il che implica necessariamente un numero di ore ben maggiore di quello che per esempio possa essere attribuito ai professori di filosofia o di lettere.

Io vorrei adunque, se lo crede l'Ufficio centrale, che fosse fatta una distinzione, o almeno un accenno riguardo alle ore destinate alla preparazione nei laboratorî, ed alla raccolta delle collezioni.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onor. senatore Cantoni vorrebbe una distinzione nella quantità delle ore assegnate ai professori di fisica ed anche di storia naturale, diversa da quella assegnata ai professori, diciamo, delle letterature.

È questo che egli domanda.

Ora prego l'onor. Cantoni a ricordare che la legge Casati prescrive per tutti il medesimo orario, e quindi non è il caso di fare ora distinzioni che non furono fatte allora. Prego in secondo luogo l'onor. senatore a ricordare le disposizioni dei regolamenti.

Il professore di fisica in Italia insegna otto ore; quello di storia naturale meno. Di guisa

che la legge Casati soddisfa essa medesima il desiderio dell'onor. Cantoni, assegnando meno ore; e ciò che al presente accade per il liceo, (onde non tutti si unirebbero alla proposta del senatore Cantoni), si è che tra i professori più aggravati sono da noverare quelli di lettere, mentre i meno aggravati sono i professori di fisica, di storia naturale e di filosofia.

Io non intendo di accrescere il lavoro a nessuno; ma poichè ne cade il destro, intendo dire il vero. Gli esami di fisica, un anno li feci fare per iscritto, e fu una sventura per i giovani, perchè quegli esami non ebbero buon esito. E vien pure in acconcio di aggiungere che dovetti fare una circolare ai professori di storia naturale, perchè almeno le collezioni del paese, nel quale essi insegnano, si trovino nell'istituto.

Quindi ella, onor. Cantoni, intende bene che il Ministero ha sentito la necessità che questi professori abbiano meno ore di insegnamento propriamente detto; ma non si voglia offendere se dico che conosco anche il dovere che essi hanno di stare nel gabinetto di fisica, e fare esperienze, e curare altresì l'ampliamento del loro proprio gabinetto.

Quindi il concetto...

Senatore CANTONI. Domando la parola...

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*... che aveva l'onor. Cantoni domandando diversità di ore è già nel regolamento, il quale dà a questi professori molto minor numero di ore. Ora se l'onor. Cantoni, il quale ha domandato la parola, vorrà giovare alla cosa coll'autorità sua di senatore e di professore di fisica, dovrà certamente ammettere che i professori di fisica debbono insegnare molto mediante i loro gabinetti di fisica e i professori di storia naturale arricchire le proprie collezioni. Per siffatta guisa renderà un servizio al ministro e, ad un tempo, all'insegnamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cantoni.

Senatore CANTONI. Ho chiesto la parola perchè, qualora coll'articolo che è in discussione s'intendesse d'assegnare ai professori liceali, soltanto come *limite massimo* le quindici ore di lezione, le quali perciò potrebbero di fatto ridursi ad un minor numero, io allora nulla avrei da ridire. Ma siccome poi si soggiunge che, a completare questo numero di quindici ore, potranno i professori essere chiamati ad insegnare

anche in altri stabilimenti, oltre quello nel quale tengono la nomina, così parmi che la mia osservazione non sia fuor di luogo.

D'altronde mi permetto osservare che se il risultato delle prove fatte in iscritto nel ramo di fisica non è stato soddisfacente per gli esami di licenza liceale, non è tutta colpa degli insegnanti, ma piuttosto dei programmi, i quali obbligano i professori di fisica a trattare tanta materia e tanti argomenti, senza dar loro il tempo necessario di poterli svolgere convenientemente nelle loro lezioni. Il programma è troppo vasto e quindi il professore è obbligato a sorvolare un po' sui particolari, il che vuol dire a dare un insegnamento molto incompiuto.

Del resto ciò non ha nulla a che vedere colla questione che agitiamo ora. Io pregherei l'onorevole signor ministro di dire qualche cosa che tolga questo obbligo, il quale risulta dall'insieme dell'articolo, di 15 ore anche pei professori che insegnano materie che richiedono preparazioni lunghe.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI, *relatore*. Farei notare all'onor. senatore Cantoni che la sproporzione delle ore di insegnamento tra gli insegnanti materie scientifiche e gli insegnanti materie letterarie si compensa ad usura se il professore di lettere vuol fare il suo dovere.

Se il professore di lettere non ha gabinetti da conservare e macchine da preparare, ha per altro una serie numerosa di componimenti e di versioni da rivedere a casa.

E se egli adempie veramente a questo dovere (anche se si tratta soltanto di trenta o quaranta componimenti una volta alla settimana) deve impiegare molto maggior tempo che nella preparazione delle macchine e nella conservazione dei gabinetti.

Questa ragione mi pare sia tale da persuadere l'onorevole preopinante che la sproporzione è più apparente che reale, e che, se si va in fondo delle cose, sproporzione veramente non esiste.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANTONI. Trovo giustissima l'osservazione dell'onor. relatore; ma gli faccio notare che anche i professori di materie dimo-

strative e segnatamente quelli di storia naturale e di fisica devono parecchie volte dare ai propri allievi dei temi da svolgere per iscritto, anche per poter così graduare il merito degli allievi, risparmiando le interrogazioni da farsi durante le ore di lezione.

Se, per esempio, il professore di storia naturale, con due sole ore alla settimana per ciascuna classe, vuole esaurire il suo programma, non ha più tempo di interrogare nella scuola o almeno poco tempo gli rimane per ciò.

Vi sono quindi parecchi professori i quali non tralasciano di dare agli allievi temi da svolgere in iscritto anche per questematerie sperimentali. Però anch'essi sono in ciò alla pari quasi dei professori di materie letterarie.

PRESIDENTE. Fa qualche proposta l'onor. senatore Cantoni?

Senatore CANTONI. Io mi sono limitato a chiedere schiarimenti al signor ministro. Se il signor ministro dirà che non si altera di molto con ciò lo stato attuale delle cose, io mi acquerterò; se invece il *massimo* di cui è questione dovesse diventare *norma*, ciò mi parrebbe eccessivo.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Le parole scritte prima e quelle scritte la seconda volta mantengono il proprio valore.

Qui si dice « insegnamento ». Noi abbiamo sempre inteso che l'insegnamento dei professori, e specialmente di quelli i quali hanno scienze sperimentali, si compone di due parti: insegnamento orale della cattedra ed insegnamento sperimentale nel gabinetto; quindi il sospetto dell'onor. senatore Cantoni che, cioè, oltre le sette od otto ore dell'insegnamento orale possa essere il professore chiamato ad impiegare il resto in altri insegnamenti puramente sperimentali, è un sospetto che io debbo togliere di mezzo.

Il tempo che si passa a fare coi giovani nel gabinetto gli esperimenti, deve considerarsi come dato all'insegnamento. Quindi dicendo qui che si danno sette o otto ore all'insegnamento, s'intende l'insegnamento intero, che abbraccia tanto la parte dimostrativa quanto l'orale.

Con questa dichiarazione, io credo che l'ono-

revoles senatore Cantoni possa essere soddisfatto.

Senatore CANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANTONI. Prendo atto di questa dichiarazione dell'onor. ministro, e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva è pregato di sorgere.

(Approvato).

#### Presentazione di un progetto di legge.

GRIMALDI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GRIMALDI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva intitolato: « Modificazioni al testo unico della legge approvata con decreto reale 13 maggio 1883, intese ad impedire la diffusione della fillossera ».

Prego il Senato di voler dichiarare l'urgenza per questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge. E siccome egli ne ha domandata l'urgenza, se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intende accordata.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ora passiamo all'art. 9.

#### CAPO VI.

#### Ripartizione della spesa e delle tasse.

#### Art. 9.

La spesa degli stipendi per gl'istituti sopra menzionati è sostenuta per  $\frac{3}{5}$  dallo Stato, per  $\frac{1}{5}$  dalla provincia, per  $\frac{1}{5}$  dal comune in cui han sede gl'Istituti.

Cessano i sussidi governativi per l'istruzione secondaria a quei comuni, ne quali questa legge fonda o conserva istituti governativi.

È aperta la discussione su questo articolo.

La parola spetta all'onorevole senatore Rossi Giuseppe.

Senatore ROSSI G. Onorevoli senatori, ho presentato due modesti emendamenti agli articoli 7 e 8, che ora sono 9 e 10 della legge in discussione, i quali non son diretti a creare ostacoli, a frapporre indugi all'approvazione della legge, sibbene ad agevolarne, ad accelerarne la pratica attuazione, la pronta esecuzione.

È mio intendimento di sottrarre la legge ad una prova, ad un esperimento di dubbia attuabilità, e di vitalità precaria.

Già abbiamo letto nelle dotte relazioni ministeriale e dell'Ufficio centrale, non esser questa una legge organica, una legge fondamentale, la quale si proponga di sciogliere gli ardui problemi, i complessi e molteplici problemi sull'istruzione classica, sotto il rapporto scientifico e sotto il rapporto finanziario; è invece, come afferma l'Ufficio centrale, una legge amministrativa di transazione, una legge di espedienti, per soddisfare alcune necessità attuali, del momento.

Sono tre queste necessità a giudizio dell'Ufficio centrale, per le quali occorrono i provvedimenti suggeriti dalla presente legge:

1° perequare i carichi dei comuni e delle provincie del Regno nei contributi per l'istruzione secondaria;

2° unificare l'organismo delle scuole secondarie in tutto il Regno, togliendo di mezzo tutte le leggi locali;

3° migliorare le condizioni degli insegnanti nelle scuole secondarie, sia rispetto alle promozioni come agli stipendi.

Io mi arresto alla prima necessità, alla voluta perequazione; imperocchè dice l'Ufficio centrale:

« Il mantenimento delle scuole classiche varia assai da regione a regione, e renderne uguale per tutti la misura, è opera di giustizia anche troppo lungamente ritardata. L'effetto parziale di questa perequazione sarà quello di sgravare chi oggi si trova imposti oneri che altri non sopporta, e di esigere il contributo da chi ora ne va franco ».

E ieri l'onorevole ministro con parola più incisiva dichiarava che lo scopo vero della legge

è quello di perequare, di cancellare le disuguaglianze, di fare che l'unità e l'uniformità sia stabilita fra tutti gli enti, per corrispondere egualmente a questo contributo.

Ora, mel permetta l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, e mel permetta anche l'Ufficio centrale, io capirei la perequazione semprechè mi si dimostrasse che attualmente tutti i comuni del Regno corrispondono un contributo per l'istruzione secondaria. E notino loro signori che io parlo di *comuni* e non di *province*; e dico: se tutti attualmente sopportano questo carico, ma in diverse proporzioni, in diversa misura, allora sì che mi spiegherei il concetto del ministro di *eguagliare*, di *perequare*; non sarebbe in verità giusto che un comune corrisponda per *tre*, un altro per *cinque* e un altro per *dieci*; determiniamo adunque una misura generale ed eguale per tutti, che per esempio ogni comune corrisponda per *cinque*. In questi termini io intenderei la perequazione, la giustizia, la eguaglianza.

Ma, se, e credo di non ingannarmi, se la maggior parte dei comuni attualmente non concorre con verun contributo all'istruzione secondaria, se ben pochi sopportano questa gravanza, e molti ne van franchi, come dice la stessa relazione dell'Ufficio centrale, non è perequazione, ma sperequazione, non è giustizia, ma ingiustizia sollevare i pochi per addossare ai molti un onere per lo innanzi non mai sopportato.

Ma ciò non basta: come dimostrerò da qui a poco, non per legge, i pochi comuni tollerano un contributo per l'istruzione secondaria, ma per effetto di volontario concorso, di determinazione propria, in forza di convenzioni col Governo.

Alcuni comuni, per convenienze delle quali sono esclusivamente giudici, per propria utilità, per condizioni speciali e locali, hanno voluto un ginnasio, hanno trattato col Governo, si sono sobbarcati ad un onere, ed hanno ottenuto colla istallazione del ginnasio la istruzione secondaria.

Perciò, se non per legge, ma per propria determinazione, alcuni comuni concorrono all'istruzione secondaria, domando io: si tratta di perequare, si tratta di rendere giustizia nel sollevare cotesti comuni dal volontario contributo, per imporlo obbligatoriamente ad altri?

Non si parli di giustizia, e di perequazione, fra due termini in perfetta antitesi, cioè concorso volontario di alcuni comuni, per convenzioni stabilite col Governo, e contributo obbligatorio che s'impone a molti altri municipi, in forza di legge.

E discendo a dimostrare che per legge i comuni non sono obbligati, non possono essere obbligati a contributi per l'istruzione classica.

Io non ignoro che per la legge che porta il nome di un illustre collega nostro, che troppo presto fu rapito alla scienza ed alla patria, la legge Casati, come per le leggi di gennaio e febbraio 1861 sull'istruzione per le provincie napoletane, i comuni, oltre il compito dell'istruzione elementare, eran tenuti ad assolvere alcuni obblighi per gli studi secondari.

Ma, o signori, tutte quelle determinazioni, tutte quelle leggi speciali precedenti del 1859, 1860, 1861, vennero abrogate dalla legge fondamentale, dalla legge organica sull'amministrazione civile, intendo parlare della legge comunale e provinciale, la quale ha determinato solennemente quali sono i diritti e i doveri dei municipi e delle provincie, quali sono gli oneri che debbono sopportare, quali le spese a cui sono chiamati dalla legge.

Signori, la legge comunale e provinciale nell'art. 116 determina le spese obbligatorie per i comuni, e vi comprende soltanto quella per l'istruzione elementare dei due sessi.

Dunque, se anche una legge precedente sull'istruzione pubblica chiamava il comune a rispondere di qualche onere per la istruzione secondaria, pubblicata la legge organica del 1865, quella restò abolita e quindi i comuni affrancati dagli oneri imposti da disposizioni cancellate dal novero delle leggi.

E ciò non basta.

La legge stessa nell'art. 174 determina gli oneri a carico delle provincie.

Dichiara adunque essere spese obbligatorie per la provincia quelle per la pubblica istruzione secondaria e tecnica, quando non vi provvedano particolari istruzioni od il Governo, a ciò autorizzato da leggi speciali.

Dunque, per una delle leggi fondamentali dello Stato, per la legge comunale e provinciale del 1865, è determinato che i comuni sono obbligati unicamente alla spesa per la istruzione

elementare, e le provincie alla spesa per la secondaria.

Ma la stessa legge, quasi per resipiscenza, e mettendo in dubbio la tenutezza delle provincie a siffatto carico, nelle disposizioni transitorie coll'art. 236 soggiunse:

« La presente legge andrà in vigore col giorno 1° luglio 1865: però le nuove spese obbligatorie per le provincie e per i comuni cominceranno ad essere a loro carico a partire dal 1° gennaio 1866, eccetto quelle che riguardano l'istruzione pubblica le quali passeranno a carico delle provincie e dei comuni a partire dal nuovo anno scolastico.

« Queste spese non passeranno alle provincie se non quando sia approvata la legge speciale che regola il passaggio dell'istruzione pubblica secondaria dallo Stato alle provincie ».

Dunque, onorevoli senatori, questa legge dopo aver addossato le spese dell'istruzione secondaria alle provincie, si ritratta e proclama la necessità di una legge speciale per determinare il passaggio di queste spese, di questi oneri, ed in generale dell'istruzione secondaria dallo Stato alle provincie; in altri termini la legge ritiene e sanziona dover continuare l'obbligo della istruzione classica a carico dello Stato, fino a che una legge speciale non abbia determinato i modi, le condizioni e i termini del passaggio dell'istruzione alle provincie.

Questo, o signori, è lo stato della nostra legislazione.

Io qui mi permetto una parentesi, una divagazione, dal rigore logico dello svolgimento della mia tesi, e dirò di non far questione di coraggio, del quale ieri si fece non breve menzione.

Io non so se il nostro egregio collega, onorevole Pierantoni, che non veggo in questo momento fra noi, atleta per le forme erculee, atleta per la sua mente, per l'ingegno e per coltura enciclopedica, al posto dell'onor. Coppino avrebbe avuto più coraggio di costui o degli altri ministri precedenti.

Ma so bene e sostengo che qualunque ministro, in esecuzione del precetto sanzionato nell'art. 236 della legge del 1865, avrebbe dovuto presentare quella legge speciale promessa per risolvere il problema che ancora affatica la mente degli Italiani, per sapere quale bi-

lancio debba provvedere alle spese per l'istruzione secondaria.

E qui, a parer mio, non vi è bisogno di gran coraggio, per sostenere che la spesa dell'istruzione secondaria, dalla quale dipende la coltura generale della nazione, sia perciò d'indole generale e nazionale da addossarsi allo Stato, come le spese per l'amministrazione della giustizia, e come quelle per tutti gli altri servizi pubblici. Quindi si abbia il coraggio di proclamarla una volta per sempre questa verità: le spese dell'istruzione secondaria sono a carico dello Stato.

Ma io soggiungo: si crede che non debbano essere a carico dello Stato? Ebbene, si abbia anche il coraggio di dichiararlo, e con apposito progetto di legge sia risoluto il problema finanziario della istruzione classica, e sia adempita la promessa della legge del 1865 che si fa aspettare per quattro lustri; e non già si venga con queste leggi di espedienti, con queste legghine di transazione a dividere in frazioni l'onere di questo pubblico servizio, che si renderà perciò inattuabile, o di pratica attuazione assai problematica e difficile.

Ed ora, tornando all'argomento, onorevoli colleghi, mi è dato con asseveranza affermare e concludere non potersi imporre ai comuni un onere dal quale sono affrancati per legge.

Eppure il presente progetto tenterebbe d'imporre ai comuni il contributo di un quinto al pagamento degli stipendi dei maestri, e più di provvedere all'edificio per le scuole, alle spese di riscaldamento e di illuminazione, agli arredi scolastici, alle palestre ed agli attrezzi ginnastici, agli stampati, ed agli altri oggetti necessari all'amministrazione!!

Io, non volendo dar prove di coraggio che superi quello dell'onor. Pierantoni e dell'onorevole ministro dell'istruzione, non mi permetto nell'esame di questa leggina proporre una risoluzione radicale, e dire: le spese siano a carico dello Stato; ma quando il ministro propone  $\frac{3}{5}$  a carico dello Stato,  $\frac{1}{5}$  a carico delle provincie, ed  $\frac{1}{5}$  a carico dei comuni, a me pare essere nel diritto di proporre l'emendamento nel senso che  $\frac{3}{5}$  della spesa debbano cedere a carico dello Stato, e  $\frac{2}{5}$  a carico delle provincie. E ciò appunto perchè nella legge organica comunale e provinciale è dichiarata obbligatoria per le provincie la spesa per l'istruzione secondaria.

Laonde, fin tanto che la legge speciale, della quale parla l'art. 236, non è presentata, è forza che le provincie supportino la rata delle spese, esentando assolutamente i comuni da ogni aggravio per questo ramo di pubblico servizio.

E fin qui, o signori, io ho guardato la questione dal lato giuridico; ma se dovessimo esaminarla e trattarla dal lato della opportunità e della convenienza, direi quasi dal lato morale, io sarei costretto ad esclamare: come è possibile pretendere nuovi sacrifici, ed imporre nuovi aggravii ai comuni?

Bisogna vivere fuori d'Italia, bisogna avere nessuna relazione con la vita attuale dei municipi, bisogna sconoscere la statistica, bisogna non avere notizie neanche vaghe, superficiali de' bilanci dei municipi per imporre loro novelli carichi.

Tutti i comuni, od almeno la maggioranza, hanno già esaurito la lunga serie delle tasse delle quali possono disporre.

Tasse sui domestici, tassa di esercizio, tassa sul valore locativo, tassa sulle vetture, tassa sui cavalli, tassa sui cani, tassa di famiglia. Quasi tutti i comuni hanno già superato i limiti della sovrimposta ai tributi diretti, e l'altro giorno l'onor. presidente del Consiglio presentava cinque progetti di legge intesi ad autorizzare comuni ad eccedere i limiti de' centesimi addizionali loro conceduti.

Quasi tutti i comuni hanno contratto gravissimi debiti; come si può dunque pretendere da essi il concorso alle spese per l'istruzione secondaria?

E ciò non basta, poichè i comuni sopportano tutte le spese per l'istruzione elementare. E l'istruzione elementare, divisa in superiore ed inferiore, femminile e maschile, porta un onere positivo alla finanza comunale.

I comuni poi, capoluoghi, hanno le scuole tecniche; un'altra gravissima spesa.

Ora, se i comuni soddisfano agli oneri che loro vengono per legge della istruzione ele-

mentare e tecnica, volerli anche aggravare di una parte della spesa per la istruzione secondaria, è lo stesso che imporre loro una gravezza intollerabile, gravezza che li condurrà al fallimento.

Un'ultima osservazione.

Io spingo il mio sguardo nell'avvenire, e veggio già presentato un disegno di legge per il riordinamento dei tributi locali, che limita eccessivamente le risorse ai comuni ai quali si concedono solo le tasse pei teatri, fotografie, gas, ecc., onde verranno meno i cespiti per concorrere a tutte le spese obbligatorie alle quali sono chiamati per legge.

Dunque, o signori, per opera di giustizia e di equità io spero che l'alto senno del Senato non darà il suo verdetto favorevole a questo aggravio dei comuni, e che i miei emendamenti otterranno il vostro autorevole suffragio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. senatore Majorana Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Parmi che non soltanto l'ora tarda, ma le condizioni stesse del Senato, consiglino a fare ciò che si è fatto nei giorni scorsi e rinviare cioè la discussione a domani. Del resto io sono agli ordini del Senato.

Voci. Sì, sì, a domani!

PRESIDENTE. Allora il seguito della discussione è rinviato a domani.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 3 pom.:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Ordinamento dell'istruzione secondaria classica (*Seguito*);

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti;

Consorzi d'acqua a scopo industriale;

Riordinamento dell'Amministrazione centrale dello Stato;

Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità.

La seduta è sciolta (ore 5 e 45).

